



# Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano  
Piazza Comunale, 10 - 20048 - Pantigliate  
Tel. 029068861 – Fax 02906886210  
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	156
<b>DATA DI EMISSIONE</b>	23/06/2022

**ORIGINALE**

**OGGETTO:**

REVOCA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 FIGURA DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" CATEGORIA C, CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

**SETTORE 3 - RAGIONERIA - ENTRATE - TRIBUTI**

**SETTORE 3 - RAGIONERIA - ENTRATE - TRIBUTI**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA, ENTRATE E TRIBUTI**

Richiamato il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 82/2010 ed integrato con delibera di G.C. n. 89/2014;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2022, di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2023-2024;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 26 dell'1.04.2022, di approvazione del PEG 2022, parte contabile, e attribuzione delle risorse ai responsabili di settore;

Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 18.05.2021, con il quale è stata conferita la responsabilità del Settore ragioneria entrate e tributi;

Richiamati:

- La Legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- Il D.lgs. n. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- Il D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2022/2024 approvato con delibera di G.C. n. 25/2022;
- Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pantigliate approvato con delibera di G.C. n. 19/2017 (art. 53 comma 16ter del D.lgs. n. 165/2001 e art. 2 del D.P.R. n. 62/2013);

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:

- L'art. 6bis Legge n. 241/1990;

- L'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- L'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Atteso che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Richiamata la determinazione n. 251/2019, con la quale è stato indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 figura di "agente di Polizia Locale" categoria C, CCNL Regioni ed Autonomie Locali, da assegnare al Settore Polizia Locale, approvandone lo schema di bando;

Atteso che il suddetto bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale dell'Ente e nella Gazzetta Ufficiale 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed esami n.96 del 06.12.2019;

Rilevato che, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda sono pervenute n. 42 istanze di partecipazione;

Rilevato che l'Ente ha interrotto le operazioni concorsuali, in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali inerenti il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19;

Preso atto che la Giunta Comunale, con delibera n. 17 del 04.03.2022, ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, definendo per l'anno 2022 l'assunzione di un agente di Polizia Locale mediante procedura di mobilità o concorso;

Considerato che per ragioni organizzative, occorre procedere alla revoca della procedura selettiva suindicata, ritenendo di avviare una diversa modalità di reclutamento per l'assunzione di personale, mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (mobilità) ex art. 30, comma 2, D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e smi (cessione del contratto);

Considerato, inoltre, che la citata procedura selettiva, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 (revoca del provvedimento), non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere la sola pubblicazione del relativo bando, e la ricezione delle domande di partecipazione e che, pertanto, non risultano in alcun modo lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Riscontrata l'immediata possibilità di passaggio diretto di personale ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.Lgs. 165/2001, e ritenuto che tale evenienza, alla luce della necessità dell'ente e in ossequio a canoni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, possa rientrare nella considerazione del mutamento delle situazione di fatto che giustifichi il diverso indirizzo di questa Amministrazione attraverso il presente provvedimento di revoca in autotutela;

Richiamato il bando di concorso *de quo* e, in particolare, l'art. 15 e l'art. 17, che prevedono la facoltà insindacabile dell'ente di prorogare, rettificare o revocare il concorso qualora se ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse;

Evidenziato che nel bando di concorso è prevista l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni fissate nel bando;

Richiamata la giurisprudenza amministrativa prevalente che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez. V, 12 febbraio 2010, n.743; Sez. V, 28 gennaio 2010, n.363);

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione in quanto *"La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..."* (TAR Umbria, Perugia, sez. I 28/03/2017 n. 250) in conseguenza *".. di una rimediazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa"* (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio *"... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente..."* (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *"la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990"* (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1<sup>a</sup> agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);

Ravvisata la propria competenza di provvedere ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 18/07/2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile procedente rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui all'art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

## **DETERMINA**

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. Di procedere alla revoca in via di autotutela, ex art.21 *quinquies* della L. 241/1990, del bando di concorso pubblico esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 figura di "agente di Polizia Locale" categoria C, CCNL Regioni ed Autonomie Locali, da assegnare al Settore Polizia Locale e della conseguente procedura indetta con determina n. 251/2019.
3. Di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet del Comune, nonché all'Albo Pretorio on line, dando atto che lo stesso ha valore di notifica.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di concorso".
5. Di disporre, favore di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso *"de quo"*, la restituzione dell'importo versato a titolo di tassa di concorso.

6. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Responsabile procedente rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui all'art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.
7. Di dare atto che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale.
8. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/2005 e dal D.lgs. n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia) sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 1199/1971.

Il Responsabile del Settore  
Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi  
Caiola Mariagrazia / Infocert Spa



# Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano  
Piazza Comunale, 10 - 20048 - Pantigliate  
Tel. 029068861 – Fax 02906886210  
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

**Allegato alla Determinazione N° 156 del 23/06/2022**

<b>Oggetto</b>	<b>REVOCA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 FIGURA DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" CATEGORIA C, CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI</b>
----------------	--

**Attestazione di copertura finanziaria dell'atto determinativo: FAVOREVOLE**

Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver verificato il procedimento relativo all'atto indicato in oggetto, dichiara la regolarità contabile della procedura attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

## IMPEGNI

Anno	Numero	Capitolo	Importo

## ACCERTAMENTI

Anno	Numero	Capitolo	Importo

Pantigliate, 23/06/2022

Il Responsabile del Settore  
caiola mariagrazia / INFOCERT SPA



# Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano  
Piazza Comunale, 10 - 20048 - Pantigliate  
Tel. 029068861 – Fax 02906886210  
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Pantigliate, 23/06/2022

L'Addetto alla Pubblicazione  
**codazzi marco pietro / InfoCamere S.C.p.A.**